

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 5 novembre 1998. — Presidenza del Presidente, Vincenzo CERULLI IRELLI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato all'industria, senatore Umberto Carpi, ed il Sottosegretario di Stato all'università e la ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino Cuffaro.

La seduta inizia alle 13,45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, con lettera in data 14 ottobre 1998, lo schema di decreto legislativo recante il « Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società « Sviluppo Italia ».

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in

data 28 ottobre 1998 tale schema alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 novembre 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente, inoltre, la necessità di fissare al più presto la data dell'audizione della Associazione dei piccoli comuni a seguito dell'indirizzo manifestato in tal senso dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo del 10 settembre 1998. Aggiunge l'opportunità di fissare altresì la data dell'audizione del Comitato del Coordinamento dei CO.RE.CO relativamente al sistema dei controlli.

Conclude comunicando di aver ricevuto dal gruppo di Alleanza Nazionale una richiesta di audizione del Ministro per i lavori pubblici e dei dirigenti dell'ANAS e di essersi già attivato per svolgerla al più presto. Aggiunge di aver preso contatto anche con il Ministro per i trasporti, relativamente al monitoraggio nel settore del trasporto pubblico locale.

La Commissione prende atto.

Sull'ordine dei lavori.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO con riferimento allo schema di decreto legislativo relativo all'istituzione della società « Sviluppo Italia » testé annunciato dal Presidente, dichiara di aver

appreso da un articolo apparso oggi su « Il Sole 24 ore » il conferimento dell'incarico al senatore Coviello a riferire sul provvedimento. A tal proposito fa presente che nessun membro dell'Ufficio di Presidenza era informato di tale designazione. Esprime, inoltre, perplessità sulle dichiarazioni rilasciate alla stampa dallo stesso senatore sul merito del provvedimento. Ricorda che non si era mai verificato che i relatori dei testi esaminati dalla Commissione formulassero osservazioni prima dell'esame da parte della stessa Commissione. Pur tenendo conto dell'eventualità che il senatore Coviello non abbia considerato le modalità di lavoro della Commissione, esprime disappunto anche a nome del suo gruppo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisa che l'intervento della senatrice D'Alessandro Prisco faceva riferimento ad un articolo apparso su « Il Sole 24 ore » in cui il senatore Coviello formula osservazioni di merito sullo schema di decreto legislativo relativo alla società « Sviluppo Italia ». Comunica di aver conferito al senatore Coviello l'incarico a riferire sul provvedimento alla luce della sua competenza in materia.

Conclude informando i colleghi di aver inviato allo stesso senatore Coviello una lettera in cui fa presente l'inopportunità delle dichiarazioni da lui rese alla stampa in qualità di relatore di maggioranza.

Il deputato Franco FRATTINI, in riferimento alle audizioni delle organizzazioni sindacali svoltesi nel corso dell'Ufficio di Presidenza di ieri, chiede se si sia trattato solamente di una prima serie di audizioni dei soggetti che istituzionalmente partecipano alle diverse fasi ed ai tavoli di contrattazione per i comparti.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisa che la Commissione procederà prossimamente all'audizione delle altre confederazioni e organizzazioni sindacali al fine di realizzare un monitoraggio completo sulla attuazione del provvedimento in materia di contrattazione collettiva.

Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta di mercoledì 28 ottobre 1998.

Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che gli è pervenuta la richiesta del senatore Lubrano di Ricco di intervenire sul provvedimento ancorché sia stata dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento.

Propone di accogliere tale richiesta, vista la dichiarata impossibilità del senatore di pronunciarsi nei tempi dovuti.

La Commissione consente.

Il senatore LUBRANO DI RICCO propone di aggiungere, tra i compiti dell'ENEA, indicati nella bozza del decreto in esame anche quello relativo a nuove tecnologie (innovazione tecnologica o sviluppo tecnologico).

È tuttavia, da tener presente che di innovazione tecnologica si parla tra le finalità dell'ENEA, previste all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2.

Sottolinea che nel secondo comma dell'articolo 2, si parla solo di energia e ambiente, perché il legislatore ha ritenuto tali fini suscettibili di formare oggetto di accordi di programma con i tre Ministeri ivi richiamati. È indubbiamente da discutere l'ipotesi di estendere ad altri soggetti dell'Amministrazione centrale, regionale e locale gli accordi di programma « al fine di garantire — come dice la norma — un pieno raccordo con le proprie attività istituzionali e gli obiettivi prioritari della politica governativa ».

Resta anche da discutere se la materia della innovazione tecnologica possa costituire oggetto di accordi di programma.

Piuttosto va sottolineata la incongruenza di una frase inserita nell'articolo 2, comma 1, lettera c), laddove è detto che l'ENEA ha, tra le varie funzioni, quella di

sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo in particolare delle piccole e medie imprese, « promuovendo la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile ».

È evidente che ricerca e sviluppo tecnologico non devono, come tali, « essere domandati » ma devono essere oggetto di « offerta » da parte del complesso della ricerca.

La bozza di decreto sembra indicare fini di carattere generale e fini più specifici e di dettaglio (articoli 1 e 2, primo comma). Più particolarmente trattasi da una parte dei fini propri dell'Ente (articolo 1 comma 2) e dall'altra di funzioni istituzionali assegnate in via strumentale per il raggiungimento dei fini (articolo 1, comma 3 e articolo 2 comma 1).

I fini veri e propri sono tre: *a)* ricerca; *b)* innovazione tecnologica; *c)* prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia e dell'ambiente.

Sebbene indirizzata verso il cosiddetto « sviluppo sostenibile », non può esservi dubbio che la ricerca — quale fine istituzionale dell'ENEA — sia quella di base e applicata, senza di che rimarrebbero indirizzate altissime competenze, indiscutibile patrimonio dell'Ente, in diversi settori a cominciare da quello della fisica. Non si può, in proposito, dimenticare quanto sia stato speso, in termini di pubbliche risorse, per consentire uno sviluppo scientifico-professionale di numerosi ricercatori, apprezzati nel mondo scientifico nazionale ed internazionale. Si tratta di un patrimonio irrinunciabile, che va salvaguardato. Scontato, perciò, il rinnovato impegno dell'Ente in ordine alla ricerca di base, l'accento va messo sulla ricerca applicata e sulla innovazione dei cicli reali con priorità per quelli che sono più importanti ai fini dello sviluppo sostenibile. Anche l'innovazione tecnologica va vista in relazione alla positiva sinergia tra valori ambientali, tecnologia, competitività. La caratteristica specifica dell'ENEA è di Ente complesso nel quale si può conseguire una positiva interazione tra

ricerca, di base e applicata, progetto innovativo, effetti reali sui settori istituzionali e produttivi.

Il costante attuarsi e progredire della ricerca giustifica e sostiene la presenza dell'ENEA nel panorama scientifico e tecnologico italiano. Perché l'auspicata domanda di appoggio e di sostegno, proveniente dal mondo pubblico e privato, possa trovare sempre adeguata risposta, è necessario che le strutture dell'ENEA siano in grado di progettare ed elaborare — innanzitutto a livello scientifico — proposizioni e risultati nei campi dell'energia e dell'ambiente. Se deve esservi ricorso ad altre competenze (che potrebbero essere carenti sul piano dello sviluppo sostenibili) è cosa da valutare e comunque da tenere in conto solo in via sussidiaria ed eccezionale.

Ritiene inoltre degna di attenzione l'attività regolamentare del Consiglio di Amministrazione, così come prevista dall'articolo 10.

Deve eliminarsi dal progetto di regolamento finanziario-contabile la proposizione « anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato ». Tale deroga è, innanzitutto, in palese contrasto con la natura dell'ENEA, che è definito « ente di diritto pubblico » (articolo 1, comma 2). Sottrarre un ente di diritto pubblico alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato è una contraddizione in termini.

Ricorda che una delle cause delle degenerazioni dell'amministrazione italiana, particolarmente negli anni ottanta, è stata determinata dal continuo derogare o discostarsi dalle rigorose disposizioni della contabilità pubblica. È, quindi, necessario che l'ente, nella sua attività finanziario-contabile, si richiami a quelle disposizioni. Al fine, tuttavia, di sottrarre l'ENEA a inutili pastoie burocratiche è, perciò, necessario precisare che l'attività di tale Ente sia sottoposta a controllo sulla produttività, a controllo sui risultati.

Nel secondo comma dell'articolo 10 è sancita la previsione della possibilità, per il Consiglio di Amministrazione, di dar

vita a società per azioni, alle quali demandare, ai fini di una maggiore efficacia, lo svolgimento di specifiche attività.

La previsione era anche nella legge n. 282 del 1991, se pure in modo indiretto (articolo 2, comma 4). Nella legge precedente si prevedeva una specifica « partecipazione » dell'ENEA a tali società, probabilmente anche in modo minoritario. Ciò poteva comprendersi, perché tali società non erano previste per essere attributarie addirittura di « specifiche attività » (nella bozza di decreto legislativo non si specifica se trattasi di attività istituzionali dell'Ente, ma ciò è chiaramente intuibile). Nel nuovo provvedimento legislativo, quindi, le società sono solo quelle costituite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nelle quali riversare attività dell'ENEA.

Va, tuttavia, recuperata una previsione del precedente testo legislativo: quella, cioè, relativa alle quote partecipative dell'ENEA.

Ciò agevolerebbe la partecipazione dell'Ente, le cui risorse finanziarie non sono eccessive. Dovrebbe, perciò, prevedersi — come nell'articolo 2, comma 4, della legge n. 282 del 1991 — che le quote di partecipazione dell'ENEA in società debbano (o possano) essere rappresentate « da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture nonché da competenze ».

L'Enea è un Ente di ricerca; lo si ricava chiaramente, oltre che dalle considerazioni innanzi svolte, attraverso l'esame ermeneutico delle disposizioni degli articoli 1, 2 e anche 3, pure dal quarto comma dell'articolo 1 della bozza del decreto del 10 luglio.

Tale disposizione, infatti, inserisce l'ENEA nella disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 204 del 5 giugno 1998, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica.

Tale decreto legislativo ha inteso lanciare misure di ordine strategico generale, che consentano al Governo di operare indirizzi nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, indirizzi rivolti a strut-

ture governative, ad Enti di ricerca (nei quali va, ovviamente, incluso l'ENEA) e alle Università. Tutto ciò viene coordinato in un programma nazionale della ricerca (PNR).

Nei dettagli di tale coordinata attività di ricerca e sul versante puramente finanziario, il decreto prevede che « in allegato alla relazione previsionale e programmatica sono riportate le spese a carico delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti di Ricerca, da esse vigilati o finanziati e delle Università, sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsioni nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica » (articolo 1, comma 6).

Almeno per quanto riguarda l'attività di ricerca, l'ENEA non vi è dubbio che rientri nel programma nazionale di ricerca, dipenda (il che non contrasta con la sua autonomia, discorso identico a quello delle Università) dalle linee di tendenza generali ministeriali nel campo della ricerca, indicate nel programma nazionale della ricerca, partecipi, al pari degli altri Enti di Ricerca e delle Università, alle modalità di utilizzo delle risorse economiche-finanziarie.

Resta così, definitivamente assodato, per espressa volontà del legislatore, che l'ENEA è un ente di diritto pubblico di ricerca, così qualificato dal primo dei suoi fini istituzionali. A tal proposito è giusto concordare con chi ha ritenuto che la parola « Agenzia » appare poco in carattere con un soggetto complesso di diritto pubblico con compiti di ricerca (in primo luogo quella di base), progetto e servizio e con impegno anche in ordine alla ricerca applicata e alla capacità di innovare i cicli produttivi e territoriali e le funzioni istituzionali, nonché i programmi territoriali. È stato anche sollevato un problema di duplicazione con l'Agenzia Anpa. A tale proposito va rilevato che tra ENEA e Anpa esiste già ora un certo grado di sovrapposizione di compiti, sovrapposi-

zione che non è affatto sana. Non è giusto, quindi, che nell'articolato si dica che restano intatte le funzioni di Anpa e Arpa, perché questo è vero solo per le funzioni che non siano sovrapposte a quelle nuove da attribuire all'ENEA. La riforma Bassanini è appunto la sede adatta per affrontare questo tipo di problemi. È opportuno che si preveda che: «l'ENEA assuma la denominazione di Ente per l'Energia e per l'Ambiente». In nessun caso l'impiego della parola Ente deve lasciare adito a tentativi di conservare il vecchio Ente con le sole sue vecchie funzioni.

Un discorso particolare riguarda il personale. L'ENEA, si è detto da più parti, è sovradimensionato relativamente al personale. E d'altronde nessuno ha mai sottolineato il fatto che tale sovradimensionamento è determinato in modo prioritario, se non esclusivo, dall'eccessivo numero di impiegati amministrativi, numero che ha dato una dimensione all'Ente pari ad una struttura ministeriale vecchia maniera. Se si fa il calcolo, si rileva l'esistenza, in un Ente di ricerca, di due, se non di tre, impiegati amministrativi per ogni ricercatore. Ora, 1.800 impiegati amministrativi in un solo Ente, sono indubbiamente, un'anomalia; si può dire, anzi, la vera anomalia dell'ENEA. Quando si parla del personale, si dà il dato complessivo di 3.800 dipendenti, ma si omette di sottolineare che quasi la metà di tali dipendenti sono impiegati amministrativi.

Come proposto dal professor Massimo Scalia, occorre prevedere la riduzione o la riconversione dei ricercatori addetti alla fusione calda e al nucleare.

La questione (unicamente per quanto riguarda la fusione calda, attività da cui altri Stati vanno ormai rifuggendo) può essere indubbiamente discussa. Ma, a proposito di alleggerimento, occorre cominciare prioritariamente dagli impiegati amministrativi, i quali, peraltro, hanno più facile possibilità di diversa collocazione.

Il testo del Governo dedica al personale appena un articolo, e cioè l'articolo 15.

Dopo quanto è stato sottolineato in precedenza, è auspicabile che tale norma venga riesaminata e modificata. Se, come si è visto, l'ENEA è ente di ricerca, se la prima finalità dell'ente, come si è rilevato, è quella della ricerca, se pure finalizzata allo sviluppo sostenibile, allora è necessario che, in sede legislativa, si determini un indirizzo per la contrattazione, per quanto riguarda il ruolo dei ricercatori.

Non si comprende, infatti, perché se tale personale, in buona parte costituito da elementi dotati di altissime competenze e professionalità, conosciute e apprezzate nel mondo scientifico internazionale, deve continuare a dedicare la sua preziosissima attività per l'attuazione dei fini dell'ENEA, esso debba essere illogicamente tenuto fuori dalla qualifica di «ricercatore» e fuori dal comparto della ricerca.

È necessario, per il prestigio stesso dell'ENEA, che si giunga ad una completa equiparazione degli addetti alla ricerca con gli omologhi degli altri Enti di ricerca: CNR, INFN, eccetera.

Solo così, sia sul piano interno che su quello internazionale potrà conferirsi credibilità all'operato di quanti, nell'interesse dell'ENEA, vanno da anni prodigando la loro attività quotidiana, con notevoli risultati scientifici, alla ricerca.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, prima di passare all'esame dei singoli emendamenti presentati, fa presente che la maggior parte di questi risultano in coerenza con le posizioni contenute prima nella relazione al provvedimento, e poi nella proposta di parere depositata. Aggiunge che sono stati presentati anche emendamenti che muovono da posizioni completamente diverse, suggerendo indirizzi per la riforma dell'ENEA inconciliabili con l'orientamento del provvedimento. Precisa che la posizione che assumerà sui singoli emendamenti muove dalla scelta tra un modello di ENEA quale ente complesso — in cui l'attività di ricerca qualificata e avanzata convive con l'attività di agenzia al servizio della pubblica amministrazione — ed un modello che orienti l'ENEA solamente verso uno dei

due campi operativi citati. A tal proposito rileva che alcuni ritengono che il modello di ente complesso sia in crisi. Occorre pertanto domandarsi se sia opportuno offrire a tale modello — attraverso una certa impostazione della riforma dell'ENEA — un'altra opportunità di realizzazione, oppure occorra trovare un percorso diverso. Ritiene preferibile la prima alternativa, secondo cui si garantirebbe all'ENEA una nuova occasione di configurarsi quale ente complesso, che concilia l'attività di ricerca con l'attività di agenzia. Tale posizione finisce per coincidere con l'impostazione del provvedimento inviato dal Governo, sebbene si rendano necessari integrazioni e chiarimenti diretti a rafforzare l'idea di ENEA quale ente complesso.

Aggiunge di non aver ritenuto opportuno inserire nella proposta di parere depositata il richiamo ai seguenti errori materiali contenuti nel testo: 1) all'articolo 11 si rinvia erroneamente all'articolo 6, comma 3, anziché al comma 2; 2) all'articolo 16, comma 3, è errata la citazione della legge n. 266 del 1997, che risale al 7 e non al 5 agosto; 3) allo stesso articolo 16, comma 3, la legge n. 284 viene citata erroneamente, in quanto l'anno di approvazione è il 1985 e non il 1995. Reputa, in ogni caso, opportuno invitare il Governo a correggere gli errori citati.

Passando, poi, all'esame dei singoli emendamenti, esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: Caveri 3, Caveri 4, Gubert 5, Caveri 9, Mazzocchin 10, Rotelli 11, Magnalbò 11-*bis*, Gubert 12, Magnalbò 12-*bis*, Rotelli 13, Frattini 15, Gubert 16, Frattini 17, Rotelli 19, Caveri 20, Gubert 21, Frattini 22, Frattini 23, Magnalbò 23-*bis*, Magnalbò 23-*ter*, Frattini 24, Lubrano di Ricco 26, Lubrano di Ricco 27, Mazzocchin 28, Rotelli 29 e Rotelli 30. Esprime, altresì, parere favorevole sui seguenti emendamenti: Lubrano di Ricco 7 — invitando il presentatore a sostituire l'espressione contenuta nell'emendamento «...se devono essere affidate...» con l'espressione «...ove siano affidate...», in coerenza con l'impostazione generale del parere —, e Giaretta 25.

Si rimette, invece, alla Commissione relativamente ai seguenti emendamenti: Lubrano di Ricco 1, Lubrano di Ricco 2, Lubrano di Ricco 6 e Rotelli 14. Ritiene, inoltre, assorbiti nella proposta di parere depositata gli emendamenti Lubrano di Ricco 8 e Magnalbò 22-*bis*. Chiede spiegazioni in merito all'emendamento Gubert 18.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di interrompere l'espressione del parere sugli emendamenti e di passare all'esame ed alla votazione degli emendamenti fin qui considerati.

La Commissione consente.

Relativamente agli emendamenti Lubrano di Ricco 1 e 2 il senatore DUVA propone di inserire nelle premesse del parere il concetto ivi espresso.

Concorde il presentatore, la Commissione consente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduti per assenza del relatore gli emendamenti Caveri 3 e 4.

Intervenendo sul suo emendamento 5 il senatore Renzo GUBERT fa presente l'opportunità che nel settore della ricerca prevalga il criterio dell'economia sul criterio dell'efficacia.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, osserva che l'emendamento Gubert 4 non è in contrasto con la posizione contenuta nella proposta di parere. Relativamente poi all'aspetto dell'autonomia propone di inserire al termine del punto 4) della premessa della proposta di parere la seguente espressione: «... e l'autonomia della ricerca».

Concorde il presentatore, la Commissione consente.

Relativamente all'emendamento Lubrano di Ricco 6, il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che la definizione dei comparti è affidata all'autonomia delle parti. È pertanto oggetto di

contrattazione e non si può inserire in un testo legislativo.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira pertanto il suo emendamento 6.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione l'emendamento Lubrano di Ricco 7 nella formulazione proposta dal relatore ed accettata dal presentatore.

La Commissione approva.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira il suo emendamento 8 ritenuto dal relatore già assorbito nel parere.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto per assenza del presentatore l'emendamento Caveri 9.

Intervenendo sul suo emendamento 10, il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN fa presente la scarsa chiarezza della formulazione del punto 1 della proposta di parere laddove si dichiara che l'ENEA svolge altresì funzioni di agenzia per la Pubblica Amministrazione attraverso la prestazione di servizi avanzati. Occorre chiarire se l'ENEA sia un'agenzia oppure svolga prestazione di servizi. Da tale esigenza di chiarezza nasce l'emendamento 10 che propone di sostituire il riferimento alle funzioni di agenzia con il riferimento al qualificato supporto tecnico scientifico, peraltro già implicito nell'espressione servizi avanzati.

Il senatore Renzo GUBERT richiama anche il suo emendamento 12 fa presente l'ambiguità dell'espressione «servizi avanzati» che potrebbe far pensare ad una prestazione di sportello per la Pubblica Amministrazione.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, fa presente che le osservazioni dei colleghi non risultano in coerenza con l'idea che all'interno dell'ENEA siano individuate, in forme articolate, sfere di attività differen-

ziate e che ad alcune di tali sfere debba essere riconosciuta autonomia. L'ENEA svolge, nell'ambito dei compiti di ricerca, anche funzioni di agenzia che non sono riconducibili all'attività di sportello come risulta dal fatto che si tratta di agenzia che svolge prestazione di servizi avanzati. Proprio in quanto servizi avanzati, non possono essere ricondotti ad un'attività burocratico-amministrativa. In tale contesto la formulazione del punto 1) della proposta di parere è preferibile rispetto alle proposte emendative dei colleghi Mazzocchin e Gubert.

Il senatore Giancarlo TAPPARO fa presente che l'attività di agenzia dell'ENEA non è diretta a sostituire l'attività ordinaria. Si può pertanto discutere sull'etimologia dell'espressione servizi avanzati, ma si tratta di un elemento chiaro, che non necessita dei chiarimenti proposti dall'onorevole Mazzocchin.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN ricordando che già il CNR svolge attività di supporto tecnico scientifico per la Presidenza del Consiglio; chiede quali siano le funzioni dell'ENEA in riferimento alla pubblica amministrazione. Fa presente che con il termine «agenzia» si lascia intendere la possibilità per l'ENEA di appaltare a terzi l'attività di ricerca su determinati temi.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI in riferimento alle considerazioni del collega Mazzocchin precisa che in Italia non esiste la definizione del concetto di agenzia. Nel provvedimento in esame con l'espressione agenzia si intende sostenere che l'ENEA svolge attività di supporto per la Pubblica Amministrazione, alla stregua di quanto già accade per l'ISTAT. Pertanto, il riferimento all'agenzia non significa necessariamente che l'ente opera tramite l'apporto di terzi, ma semplicemente che l'ente svolge, attraverso prestazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione, attività che possono essere svolte direttamente — come accadrebbe per l'ENEA — o possono essere

affidate a terzi, secondo quanto accade per l'ASI. Ritiene inoltre preferibile sostituire l'espressione «servizi avanzati» con l'espressione «attività che costituiscano qualificato supporto tecnico scientifico».

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, concorda con le osservazioni del Presidente e con la sua proposta di sostituire l'espressione «servizi avanzati».

Concorde il presentatore, la Commissione approva la riformulazione della seconda parte dell'emendamento Mazzocchin 10.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la prima parte dell'emendamento 10, in quanto non ricompresa nella riformulazione testè approvata.

La Commissione respinge.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbiti gli emendamenti Rotelli 11, Magnalbò 11 bis, Gubert 12, Magnalbò 12-*bis*, Rotelli 13 nelle deliberazioni relative all'emendamento Mazzocchin 10.

Relativamente all'emendamento Rotelli 14, il senatore GUBERT fa presente che l'innovazione tecnologica implica la sostituzione di vecchie procedure con altre più complesse: si tratta pertanto di un'operazione tecnica. Diversamente lo sviluppo tecnologico si identifica con il progresso tecnologico che trova la sua sede nei laboratori. Mentre l'innovazione tecnologica è in diretto collegamento con l'attività di impresa, solo lo sviluppo tecnologico presenta relazioni con l'attività di ricerca.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisando che l'ENEA deve vigilare sulla innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese che non risultano preparate sotto tale aspetto, pone in votazione l'emendamento Rotelli 14.

La Commissione respinge.

Il deputato Franco FRATTINI ritira il suo emendamento 15.

Intervenendo sul suo emendamento 16, il senatore Renzo GUBERT fa presente che la vigilanza del ministero dell'industria sull'attività dell'ENEA ha senso solo relativamente all'attività di supporto e non per l'attività di ricerca.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, osserva che al punto 1) della premessa si fa presente la necessità di una riforma dell'ENEA volta a fissare con chiarezza la missione dell'ente in modo da assicurarne la piena aderenza agli indirizzi di politica della ricerca ambientale ed energetica allo stato definiti dal Parlamento. In tal modo si chiarisce la cornice entro cui si colloca l'attività dell'ENEA che non risponde esclusivamente agli indirizzi del ministero dell'industria.

Il senatore Renzo GUBERT fa presente che gli indirizzi formulati possono limitare l'attività di ricerca dell'ENEA.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, precisa che all'articolo 1, comma 3, del provvedimento si chiarisce che l'ente opera in regime di piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, pur sulla base degli indirizzi definiti dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il ministro dell'ambiente, nonché con il ministro per gli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali.

Il senatore Renzo GUBERT fa presente che il riferimento alla autonomia nello svolgimento delle funzioni istituzionali non consente di escludere che l'ENEA operi liberamente nell'ambito dell'attività di ricerca.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di salvaguardare l'autonomia dell'attività di ricerca sostituendo il comma 3 dell'articolo 1 con il seguente «L'ente opera secondo le disposizioni previste dal presente decreto e sulla base

degli indirizzi definiti dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il ministro dell'ambiente, nonché con il ministro per gli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali, ferma restando l'autonomia dell'attività di ricerca ».

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, concorda con la proposta del Presidente.

Il deputato Paola MANZINI, pur condividendo la formulazione dell'articolo 1, comma 3, proposta dal Presidente, ricorda che l'attività dell'ENEA è stata caratterizzata essenzialmente dalla assenza di indirizzi. È sicuramente indubbio che l'attività di ricerca così come le attività a questa connesse debbano svolgersi autonomamente. Richiamando però l'imminente liberalizzazione del mercato elettrico, fa rilevare la necessità che all'ENEA pervengano indirizzi puntuali circa gli obiettivi da perseguire.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, pone in votazione la sua proposta di riformulazione dell'emendamento Gubert 16, fatta propria dal relatore e su cui concorda il presentatore.

La Commissione approva.

Il deputato Franco FRATTINI ritira il suo emendamento 17.

Chiarendo il senso del suo emendamento 18, su cui il relatore ha chiesto spiegazioni, il senatore Renzo GUBERT fa presente l'opportunità di spostare la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento dopo la lettera *d)*, visto che l'attività di ricerca prevale sulle altre funzioni riconosciute all'ENEA.

La Commissione approva quindi l'emendamento Frattini 18 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito l'emendamento Rotelli 19 dalle precedenti deliberazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Caveri 20 fatto proprio dal senatore Pinggera.

Intervenendo sul suo emendamento 21, il senatore Renzo GUBERT fa presente la necessità di sopprimere le parole « ed organizzativo » all'articolo 1 comma 2 lettera *a)*, in quanto in tal modo si riconoscerebbe all'ENEA una attività di sportello per la Pubblica Amministrazione.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, ritiene eccessivamente limitativa la proposta del senatore Gubert che non considera la realtà significativa dell'ENEA dal punto di vista del suo organico.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN, comprendendo le perplessità del collega Gubert, fa presente la necessità di chiarire se con il termine « organizzativo » si faccia riferimento ad un'attività di supporto scientifico-organizzativo. In tal modo si utilizzerebbe l'esperienza di un ente quale l'ENEA per svolgere servizi di coordinamento di progetti di ricerca a cui partecipano diversi soggetti. Richiama a tal proposito l'esperienza dell'ENEA nel coordinamento delle attività in Antartide.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, precisa che l'attività di supporto organizzativo dell'ENEA è sempre correlata alle funzioni istituzionali ad esso riconosciute.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone pertanto in votazione l'emendamento Gubert 21.

La Commissione respinge.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dalla precedente votazione l'emendamento Frattini 22.

La Commissione approva l'emendamento Magnalbò 22-*bis*.

Intervenendo relativamente all'emendamento Frattini 23, il senatore Renzo GUBERT fa presente che la formulazione contenuta all'articolo 1, comma 2 punto *b*), del testo del Governo, potrebbe creare equivoci inducendo a pensare che l'ENEA possa affidare ad altri l'attività di ricerca.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, precisa che l'equivoco non sorge se si considera la proposta contenuta al punto 1) della proposta di parere di sostituire la definizione di cui l'articolo 1, comma 2, del provvedimento indicando l'ENEA come ente operante nel campo della ricerca.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ritiene però opportuno inserire

nel parere un criterio generale che inviti il Governo a coordinare il testo del provvedimento in conformità a quanto indicato al punto 1) del parere stesso.

La Commissione consente, concorde il presentatore e il relatore.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, propone di interrompere l'esame del provvedimento e di rinviarne il seguito ad altra seduta, vista la concomitanza con i lavori della I Commissione Affari costituzionali per l'elezione del Presidente.

La seduta termina alle 14,55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*) e dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*) e lettera *e*) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Premesso che:

1. in tale ambito appare indispensabile e urgente una completa riforma dell'ENEA volta a fissare con chiarezza la missione dell'ente in modo da assicurarne la piena aderenza agli indirizzi di politica della ricerca ambientale ed energetica allo stato definiti dal Parlamento;

2. risulta altresì indispensabile dotare l'ente di strumenti normativi idonei a un suo funzionamento più efficace e coerente con tali obiettivi;

3. a questo fine occorre valorizzare l'armonico sviluppo e l'equilibrata coesistenza dei tre ruoli nei quali — nei campi dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica — si esprime l'attività dell'ENEA, vale a dire:

a) ricerca e sviluppo ivi inclusa la realizzazione di progetti pilota, operando in stretto collegamento con la comunità scientifica italiana e internazionale;

b) azione di qualificato supporto tecnico-scientifico alla pubblica amministrazione sia centrale sia delle istituzioni regionali e locali;

c) azione di trasferimento di conoscenze e di innovazione tecnologica nei confronti del mondo produttivo;

4. da quanto sopra consegue l'esigenza di rendere possibile un assetto funzionale e organizzativo dell'ENEA che, in un quadro unitario, garantisca l'efficacia degli interventi in ciascuna delle aree sopra indicate;

5. per quanto riguarda il personale, appare auspicabile che la sua disciplina nell'ambito del decreto legislativo 29/93, faccia riferimento al comparto della ricerca e tenga al tempo stesso conto delle esigenze di duttilità che sono proprie di un ente caratterizzato dalle finalità sopra indicate;

preso atto delle osservazioni espresse sullo schema di decreto legislativo dalla X Commissione della Camera dei deputati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni integrative e modificative:

1) la definizione di cui all'articolo 1, comma 2, andrebbe sostituita con la seguente: «l'ENEA è un ente di diritto pubblico operante nei campi della ricerca e della innovazione per lo sviluppo sostenibile, finalizzata a promuovere insieme l'obiettivo dello sviluppo (competitività e occupazione) e quello della salvaguardia ambientale. L'ENEA svolge altresì funzioni di agenzia per la pubblica amministrazione attraverso la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica».

Conseguentemente andrebbe soppresso il comma 1 dell'articolo 1 e andrebbero modificate in coerenza con questa definizione le restanti parti del decreto.

2) all'articolo 1, comma 4, si ritiene preferibile la dizione: « si applica all'attività dell'ENEA ».

3) all'articolo 2, lettera a), appare opportuno inserire un riferimento all'azione di supporto tecnico-scientifico per la redazione dei piani energetici regionali di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

4) una più completa enunciazione delle funzioni istituzionali dell'ENEA può essere conseguita aggiungendo all'articolo 2, comma 1, una lettera e) nella quale l'ENEA sia indicato come il soggetto competente per affrontare il problema dello smantellamento degli impianti nucleari e dello smaltimento dei rifiuti nucleari.

5) all'articolo 2, comma 2, appare più pertinente fare riferimento alla « politica nazionale » piuttosto che alla « politica governativa » e aggiungere inoltre, alla fine dell'articolo, l'espressione « nonché con altre amministrazioni pubbliche ».

6) all'articolo 3 viene citato un « comma 1 » senza articolo di riferimento che è, presumibilmente, l'articolo 2 e che sarebbe da indicare.

7) all'articolo 4 fra gli organi dell'ENEA appare opportuno prevedere anche un comitato consultivo tecnico-scientifico al quale conferire compiti di orientamento per quanto riguarda l'impostazione dei programmi di ricerca dell'ente e di valutazione, sotto il profilo scientifico, dei risultati ottenuti dalla loro realizzazione. Il comitato dovrebbe essere nominato dal ministro dell'industria sentiti i ministri dell'Università e dell'Ambiente.

8) al Presidente di cui all'articolo 5 appare opportuno (comma 2) riconoscere anche la funzione di « sovrintendere alle attività dell'ente » oltre che di detenerne la rappresentanza legale.

9) le norme sull'incompatibilità con l'appartenenza ai partiti politici di cui all'articolo 8 (comma 2) e all'articolo 9 (comma 6) risultano improponibili e vanno pertanto soppresse. Per gli incarichi

elettivi l'incompatibilità appare plausibile solo per quanto riguarda il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale.

10) all'articolo 9 (al termine del comma 2) si suggerisce di aggiungere le parole « nell'ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6, comma 2 ».

11) all'articolo 10 (comma 2) si ritiene opportuno sopprimere le parole « detiene comunque il controllo ». Questa infatti costituisce una prescrizione troppo limitativa; appare inoltre utile inserire un riferimento alla promozione di consorzi oltre che di società.

12) le norme di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, appaiono destinate a produrre un carico burocratico eccessivo e in buona parte superfluo. Se ne suggerisce pertanto un deciso snellimento.

13) per quanto concerne il personale (articolo 15) esigenze di chiarezza espositiva suggeriscono di trasformare il comma 3 in comma 1 dell'articolo. Sarebbe inoltre opportuno sopprimere le parole finali del comma a partire da « tenuto conto » e aggiungere le seguenti: « nonché dei contratti collettivi di comparto ». Appare altresì opportuno un riferimento alla circostanza che — ferme le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni — l'ENEA: « si avvale anche, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale e previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro ».

14) il termine previsto all'articolo 15 appare incongruo rispetto a quello di cui all'articolo 13, comma 1 e se ne chiede quindi la soppressione.

15) appare infine opportuna una norma di definizione dei tempi e modalità relative alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e alle conseguenti deliberazioni concernenti il direttore generale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE**

Evidenziare in modo particolare: la presenza da anni, nell'ENEA, di personale di altissimo valore scientifico e professionale che ha richiesto un notevole sforzo economico del Paese.

1. Lubrano di Ricco.

Sottolineare, nel parere, che i fini veri e propri dell'ENEA sono i seguenti: ricerca (per tale intendendosi sia ricerca di base che ricerca applicata); innovazione tecnologica (con le precisazioni già inserite nel parere del relatore); prestazione di servizi avanzati dei settori dell'energia e dell'ambiente.

2. Lubrano di Ricco.

Con riguardo alla premessa al parere al punto b) appare opportuno inserire un riferimento all'azione di supporto tecnico-scientifico per la redazione dei piani energetici regionali di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

3. Caveri.

Con riguardo alla premessa al parere.

Può essere opportuno completare la descrizione dei ruoli dell'ENEA esplicitando sia quello relativo alla ricerca nel campo dello smantellamento degli impianti nucleari e dello smaltimento dei rifiuti nucleari ed alla supervisione delle relative operazioni, sia quello relativo alla formazione universitaria e post universitaria nei settori di interesse dell'Ente.

4. Caveri.

Alla quarta premessa, sostituire le parole: in un quadro unitario, *con le seguenti:* in un quadro istituzionale ed organizzativo che preveda articolazioni tali da garantire la massima autonomia

nello svolgimento dei compiti primari di natura scientifica.

5. Gubert.

Al punto 5) della premessa:

È preferibile che la proporzione del parere, con la quale si concorda «per quanto riguarda il personale, appare auspicabile che la sua disciplina nell'ambito del decreto legislativo n. 29 del 1993, faccia riferimento al comparto della ricerca e tenga al tempo stesso conto delle duttilità che sono proprie di un Ente caratterizzato dalle finalità sopra indicate», che anziché essere contenuta nelle premesse del parere, venga inserita, invece, come parte dell'articolato nell'articolo 15 dello schema di decreto.

6. Lubrano di Ricco.

Dopo il punto 5) della premessa:

Sottolineare che se devono essere affidate all'Ente, tra le altre, anche funzioni di agenzia per alcuni compiti particolari, esse non devono stravolgere quelli più rilevanti finora svolte, e che l'Ente, nell'interesse del progresso scientifico nazionale può e deve continuare a svolgere.

7. Lubrano di Ricco.

Dopo il punto 5) della premessa:

Precisare che l'ENEA — così come già previsto dalla legge n. 282 del 1991 (articolo 2, comma 4) — può conferire come quote di partecipazione in società brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture e competenze.

8. Lubrano di Ricco.

Con riguardo al punto 1) sostituire le parole: Ente di diritto pubblico, *con:* Ente pubblico di ricerca.

Sostituire le parole: funzioni di agenzia, *con:* funzioni di qualificato supporto tecnico-scientifico.

9. Caveri.

Al punto 1) della proposta di parere sostituire le parole: Ente di diritto pubblico, *con:* Ente pubblico di ricerca.

Alla quinta riga sostituire le parole: funzioni di agenzia, *con:* qualificato supporto tecnico-scientifico, *come contenuto al punto b) della premessa alla proposta di parere.*

10. Mazzocchin.

Al punto 1) seconda riga, sostituire le parole: Ente di diritto pubblico, *con:* Ente pubblico di ricerca.

11. Rotelli.

Al punto 1 aggiungere dopo il terzo periodo: sostituendo ovunque il termine agenzia, *con quello di:* ente.

11-bis. Magnalbò.

Al punto 1), dopo le parole: servizi avanzati *aggiungere le seguenti:* di consulenza scientifica e tecnologica.

12. Gubert.

Al punto 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: L'Enea svolge altresì funzioni per la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e della innovazione tecnologica.

12-bis. Magnalbò.

Al punto 1), quinta riga, sostituire le parole: funzioni di agenzia *con le seguenti:* qualificato supporto tecnico-scientifico.

13. Rotelli.

Al punto 1), settima riga (e in ogni altro punto della proposta) sostituire l'espressione: innovazione tecnologica *con l'espressione:* sviluppo tecnologico.

L'innovazione tecnologica è il risultato dello sviluppo tecnologico. Soltanto quest'ultimo ha un diretto collegamento con

l'attività di ricerca mentre l'innovazione tecnologica non ne ha alcuno. L'innovazione tecnologica si realizza sostituendo una tecnologia con un'altra più nuova sì, ma che può essere già presente sul mercato.

14. Rotelli.

Sostituire il punto 1 con il seguente:

Articolo 1, comma 1:

Sostituire con «L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, è trasformato in Ente di ricerca e servizi, denominato Ente Nazionale per l'Energia e l'Ambiente (ENEA), con sede in Roma, al quale trasferisce tutto il personale, le attrezzature ed il patrimonio».

Di conseguenza sostituire la parola «Agenzia» nel titolo del presente articolo con la parola «Ente», in tutti gli altri articoli con la parola «ENEA».

Motivazione: In Italia il termine «agenzia» è definito nel diritto commerciale, ma non in quello pubblico. Riferimenti al diritto anglosassone potrebbero sembrare azzardati. In mancanza di una definizione che chiarisca l'esigenza di trasformare l'«Ente ENEA» nell'«Agenzia ENEA», peraltro descritta come Ente di diritto pubblico (articolo 1, comma 2), tale cambiamento di denominazione non è giustificato e può solo essere fonte di confusione e problemi. Inoltre poiché nel 1994 è stata istituita l'ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, l'istituzione di una nuova agenzia per l'energia e l'ambiente creerebbe confusione di ruolo tra i due organismi e sovrapposizioni di compiti e funzioni con conseguente sperpero di risorse pubbliche.

15. Frattini.

Dopo il punto 1), inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «sulla base degli indirizzi» aggiungere le seguenti: «per quanto attiene l'attività dei servizi avanzati alla Pubblica Amministrazione dello Stato».

16. Gubert.

Al punto 2, aggiungere il seguente periodo, sostituire le parole: l'Agenzia conclude accordi di programma con il MICA, con il MURST e con il ministero dell'ambiente con le modalità di finanziamento previste dall'articolo 14 *con le parole:* l'ENEA opera in accordo con il programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Motivazione: Lo strumento dell'accordo di programma con i ministeri dell'industria, della ricerca e dell'ambiente è inutilmente ridondante e contraddittorio sia rispetto all'attribuzione all'ENEA del compito di redigere i propri programmi operativi annuali e pluriennali secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione (articolo 6, comma 2), che a sua volta è espressione dei tre citati ministeri (articolo 6, comma 1), sia rispetto alla previsione che tutte le delibere del CdA, ed in particolare quelle sui programmi, siano sottoposte all'approvazione dei citati ministeri (articolo 11, comma 1 e comma 2). Insomma, gli accordi di programma con i ministeri sono un appesantimento burocratico, che oltretutto potrebbe portare a replicare l'attuale, fallimentare, triplicazione delle attività all'interno dell'Ente.

17. Frattini.

Dopo il punto 2), inserire il seguente:

2-bis). All'articolo 2 posporre la lettera a) alla fine dell'articolo.

18. Gubert.

Al punto 3, premettere: All'articolo 2, lettera a) prima riga sostituire le parole: « supporto tecnico specialistico ed organizzativo » con le seguenti: « qualificato supporto tecnico-scientifico ».

19. Rotelli.

Con riguardo al punto 3): Poiché nella premessa alla proposta di parere sono esplicitati i diversi ruoli che l'Ente dovrà svolgere, essi debbono essere riportati anche nelle osservazioni. Occorre quindi sostituire l'intero punto 3) con « Sostituire le lettere a), b), c) e d) del comma 1

dell'articolo 2 con le lettere a), b) e c) della premessa al presente parere ».

20. Caveri.

Al punto 3), premettere il seguente periodo:

All'articolo 2, lettera a) chiarire che il supporto tecnico specialistico ha natura di consulenza e sopprimere le parole « ed organizzativo » in quanto configura l'ENEA come elemento di « line » della Pubblica Amministrazione, snaturando l'ente. Inoltre, ».

21. Gubert.

Sopprimere, nella prima riga, le parole: ed organizzativo.

Motivazione: I servizi avanzati citati all'articolo 1 non possono che essere strettamente correlati all'attività di ricerca svolta dall'Ente. Non si comprende la previsione, tra le funzioni istituzionali dell'ENEA, di servizi organizzativi. Ove necessario tali servizi organizzativi sarebbero svolti dai servizi generali dell'Ente o più probabilmente e più efficientemente potranno essere richiesti a specifiche società operanti sul mercato, che non necessitano delle competenze tecnico-scientifiche e degli impianti presenti in ENEA.

22. Frattini.

Al punto 3 aggiungere: e precisare che il supporto alle regioni ed agli enti locali è dato « anche » ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nei settori di competenza « dell'ente ».

22-bis. Magnalbò.

Aggiungere, dopo il punto 3), il seguente punto 3-bis):

All'articolo 2, comma 1, punto b) sostituire, nella prima riga, le parole: « sviluppare e valorizzare la ricerca e l'innovazione » con le parole: « svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico ».

Motivazione: Non esiste attività di ricerca e sviluppo tecnologico che non sia finalizzata all'innovazione ed al progresso. È quindi inutile, ma probabilmente fonte di confusione citare l'innovazione tra le funzioni istituzionali dell'ENEA. Inoltre le

parole sviluppare e valorizzare sono generiche e perciò ambigue in quanto non individuano chiaramente nell'ENEA il soggetto che deve svolgere l'attività di ricerca.

23. Frattini.

Al punto n. 3 sarebbe opportuno aggiungere: L'ente nei suoi compiti operativi agisce sulla base di programmi e di indirizzo del Ministero dell'industria.

23-bis. Magnalbò.

Dopo il punto 3, aggiungere un 3-bis del seguente contenuto:

Nell'articolo 2, lettera b), appare opportuno aggiungere dopo le parole « ricerca e innovazione » la parola « tecnologica » e in fine sia aggiunta la parola « innovazione ».

23-ter. Magnalbò.

Aggiungere dopo il punto 3-bis il seguente punto 3-ter:

Sopprimere all'articolo 2, il comma 1, punto c).

Motivazione: La fallimentare esperienza condotta proprio dall'ENEA negli ultimi quindici anni circa, ha permesso di capire i limiti della cosiddetta « promozione della domanda di ricerca e tecnologia », da parte del sistema produttivo nazionale. Attività di intermediazione tra produttori di ricerca e di tecnologia e potenziali utilizzatori viene già svolta nell'ambito del sistema di mercato; in particolare attraverso lo strumento delle fiere di settore che in Italia è ben sviluppato e, soprattutto in certe regioni, in continuo sviluppo ed ha respiro internazionale (attività di informazione e sostegno organizzativo alle imprese, in questo campo, sono svolte dalle Camere di Commercio e da diverse altre organizzazioni a carattere locale o nazionale).

Quella che invece è carente e va potenziata è la produzione di ricerca e di tecnologia. Il prestigio, soprattutto sul piano internazionale, delle organizzazioni produttrici di ricerca e tecnologia è il più efficace strumento di promozione in questo campo.

24. Frattini.

Alla proposta di parere aggiungere il punto 3-bis:

3-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b), prima delle parole « sviluppare e valorizzare » inserire le parole « promuovere ».

25. Giaretta.

Abrogare il punto n. 4 del parere.

26. Lubrano Di Ricco.

Sostituire il contenuto del punto n. 4 con il seguente periodo: all'ENEA sia assegnato il compito di individuare competenze e disponibilità per partecipare alla costituzione Agenzia Nazionale che dovrà gestire lo smantellamento degli impianti nucleari e dello smaltimento dei rifiuti radioattivi.

27. Lubrano Di Ricco.

Al punto 4, sostituire i punti a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 2 con i punti:

a) ricerca e sviluppo ivi inclusa la realizzazione di progetti pilota, operando in stretto collegamento con la comunità scientifica italiana e internazionale;

b) azione di qualificato supporto tecnico-scientifico alla pubblica amministrazione sia centrale sia delle istituzioni regionali e locali;

c) azione di trasferimento di conoscenze e di innovazione tecnologica nei confronti del mondo produttivo.

28. Mazzocchin.

Al punto 4, il contenuto della lettera c) deve essere sostituito con: svolgere attività di formazione tecnico-scientifica specialistica a livello universitario e post-universitario.

Sostenere processi di innovazione del sistema produttivo è tipica attività di agenzia, non collegata con quelle di ricerca e sviluppo tecnologico.

29. Rotelli.

Al punto 4, premettere:

All'articolo 2, lettera b) prima riga, sostituire le parole: « sviluppare e valorizzare la ricerca e l'innovazione » con le parole: « svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico ».

30. Rotelli.